

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3348 del 29/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento sita nel Comune di Cesena, Via Spinelli - Centrale termica Montefiore
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3457 del 29/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento sita nel Comune di Cesena, Via Spinelli - Centrale termica Montefiore

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/09/2022, acquisita al Prot. Unione 33868, e successive integrazioni presentate ai fini dell'avvio del procedimento trasmesse in data 24/10/2022 e acquisite al Prot. Unione 37334, e da Arpa al PG/2022/176235 del 25/10/2022, da **HERA S.P.A.** nella persona di delegato dal Direttore della Direzione Teleriscaldamento tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in

Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4 per centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento sita nel Comune di Cesena, Via Spinelli, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che con Nota Prot. Unione 39117 del 08/11/2022 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 05/12/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 43346 del 06/12/2022 e da Arpae al PG/2022/201103;

Considerato che in data 30/01/2023 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 4022 e da Arpae al PG/2023/20379;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 157740 del 09/11/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/184014, il Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 33/AUA/2022, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 29 giugno 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e la non applicabilità dei valori limiti differenziali di immissione, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'impianto in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base sulla sorgente sonore considerata nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto che in data 15/02/2023 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Unione 6468 del 16/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/29104, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che con nota Prot. Unione 15178 del 27/04/2023, acquisita al PG/2023/73935 del 28/04/2023, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta in data 30/03/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/06/2023, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo "emissioni in atmosfera", sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 599 del 23/09/2008 Prot. n. 86778 rilasciata a Sinergia srl, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturata con atto n. 2015

del 02/10/2013 rilasciato a HERA spa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.P.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per **centrale termica a servizio di rete di teleriscaldamento sita nel Comune di Cesena, Via Spinelli - Centrale termica Montefiore.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizione di base sulla sorgente sonore considerata nella relazione acustica datata 29 giugno 2020.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 599 del 23/09/2008 Prot. n. 86778 rilasciata a Sinergia srl, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturata con atto n. 2015 del 02/10/2013 rilasciato a HERA spa.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione con modifica della durata delle emissioni esistenti E1 e E2, da 7 ore/giorno a 10 ore/giorno.

Relativamente agli impianti di combustione, il D.Lgs. 30/07/2020, n. 102 ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare all'art. 294, stabilendo specifiche prescrizioni inerenti il rendimento di combustione ai commi 1 e 3-bis del citato articolo e prevedendo altresì al comma 1. dell'art. 3. "Norme transitorie e finali" del D.Lgs. 30/07/2020, n. 102 che *"In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025"*.

Trattandosi di rinnovo con modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Con nota PG/2022/212880 del 28/12/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2023/27231 del 15/02/23 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda le emissioni E1 e E2, di seguito riportata:

"La centrale termica per la produzione di acqua calda a temperatura massima di 100°C. costituita da n 2 caldaie uguali marca ICI CALDAIE alimentate a gas naturale aventi una potenza termica nominale unitaria di 2.06 MWt quindi superiore a 1 Mwt. Complessivamente la potenza termica delle due caldaie ammonta a 4.12 MWt. Ogni impianto produttivo costituisce pertanto un medio impianto di combustione, così come da definizione dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 e smi.

EMISSIONI E1, E2, IMPIANTI TERMICI ICI CALDAIE

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE (mg.m-3)	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particolare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 , si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm3 [1] [2]
ossidi di zolfo (SO2)	35 mg/Nm3 [2] [3]
ossidi di azoto (NO2)	350 mg/Nm3 [4]
[1] 15-20 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.	
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.	
[3] 1700 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).	
[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.	

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Si precisa che:

a norma dell'art. 273 bis, comma 3 " L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di

cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

a norma dell'articolo 273 bis comma 5, “a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4.”

Pertanto i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 o dal 1 gennaio 2030 a seconda della potenza termica per i “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) sono i seguenti.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm3 [1] [4]	5 mg/Nm3 [1] [4]
ossidi di azoto (NO2)	250 mg/Nm3	250 mg/Nm3 [2]
ossidi di zolfo (SO2)	35 mg/Nm3 [3] [4]	35 mg/Nm3 [3] [4]
[1] 15-20 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%”.

comportando una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc (autorizzazione vigente) a 250 mg/Nmc come da indicazioni della tabella relativa ad impianti con potenzialità maggiore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

Con integrazione volontaria del 30/01/2023 la Ditta ha comunicato di voler essere autorizzata attualmente con i limiti in vigore fino al 31/12/2029 e che di conseguenza farà poi domanda di adeguamento ai valori limite più restrittivi di cui alla tabella precedente entro la scadenza del 31/12/2028.

Inoltre, In base alla legislazione vigente l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (Sistema Controllo Combustione);

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.

Dal dettato normativo, pertanto, si evince che il Sistema di Controllo della Combustione è un sistema automatizzato che ottimizza la combustione in funzione di parametri misurati in continuo ed in particolare del tenore di O₂ libero e dei dati di portata di combustibile e

comburente (aria) provvedendo alla variazione del secondo a seconda delle condizioni di combustione.

La ditta, in risposta alla richiesta di integrazioni, ha dichiarato che i gruppi termici sono dotati di bruciatori che prevedono l'ottimizzazione della combustione e del rendimento mediante una serie di accorgimenti tecnologici che però non comprendono le caratteristiche minime esplicitate nel Comma 3 bis dell'articolo 294.

“Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile”

Dalle integrazioni presentate, pertanto, oltre alla mancanza degli apparati di controllo di cui al comma 3bis, non si comprende se l'installazione di un SCC, possa ovviare a questa carenza.

Conclusioni

A parere dello scrivente ufficio l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non può essere accolta in relazione all' assenza di un Sistema di Controllo della Combustione con le caratteristiche individuate nell'articolo 294 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, unitamente alla mancata indicazione della possibilità tecnica di poter dotare gli stessi impianti termici del SCC come previsto dal comma 1 dello stesso articolo”.

Sulla base delle motivazioni contenute nella valutazione istruttoria negativa del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente per le emissioni E1 e E2, dal momento che gli impianti termici che le generano (ICI CALDAIE, 2,06 MW cadauno, alimentati a metano) non sono dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e che non è stata dimostrata l'impossibilità tecnica dell'installazione di tale sistema, come richiesto dall'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/28077 del 16/02/23 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 15/02/2023, ha comunicato al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con nota prot. n. 6468 del 16/02/23 acquisita al protocollo PG/2023/29104 del 17/02/23, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di ArpaE PG/2023/28077 del 16/02/23.

Con PEC del 27/04/2023 PGN 15178, acquisita al protocollo PG/2023/73935 del 28/04/2023, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta in data 30/03/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

La succitata documentazione trasmessa dalla ditta consiste in una dichiarazione di un tecnico abilitato che, in conclusione, evidenzia che “....*valutate le caratteristiche tecniche dei bruciatori esistenti, non risulta tecnicamente possibile dotarli di un sistema di regolazione automatica che preveda la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile come da comma 3 dell'art. 294 del D.lgs. 152/06*”.

Con nota PG/2023/106361 del 19/06/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle

osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

“Premesso che la ditta Hera SpA è attualmente autorizzata ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i, con atto n. 599 del 23/09/2008 Prot. n. 86778 già rilasciato a Sinergia srl dalla Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturato a Hera SpA con atto n. 2015 del 2/10/2013.

Con domanda di AUA presentata in data 23/9/2022 dalla ditta in oggetto al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, veniva richiesto il rinnovo con modifiche dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera art. 269 DLgs 152/06 e s.m.i sopracitata;

Con nota del SAC, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, si richiedeva ad ST di effettuare una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Si rimanda al precedente parere di questo ST per una visione della descrizione e disamina del processo produttivo interessato dalla presente istanza.

Atteso altresì che, valutata la documentazione presentata, questo servizio ha espresso una valutazione negativa per la carenza, non giustificata, di Sistemi di controllo della Combustione sulle 4 caldaie a metano che afferiscono alle Emissioni E1, E2 - Impianti Termici ICI Caldaie.

Infatti l’art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, prevede quanto segue:

“1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1. “

A seguito del parere con motivi ostativi, l'azienda ha presentato ulteriori integrazioni nelle quali, come da richiesta, ha inviato un documento a firma di tecnico abilitato che ha dichiarato che i 4 bruciatori RIELLO GAS Modello RS 100 tipo 822 M valutate le caratteristiche tecniche degli stessi, non risulta tecnicamente possibile dotarli di un sistema di regolazione automatica che preveda la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile come da comma 3 dell’art. 294 del D.lgs. 152/06.”

Questa dichiarazione permette di superare i motivi ostativi del parere precedentemente rilasciato.

Conclusioni

Allo stato non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazione positiva espressa dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/28077 del 16/02/23 ed ha inoltre ritenuto necessario stabilire per i monitoraggi a carico del gestore una frequenza annuale, come viene imposto attualmente per i medi impianti di combustione, e non biennale, come era stabilito nella precedente autorizzazione.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle valutazioni del responsabile

dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 599 del 23/09/2008 Prot. n. 86778, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/09/2022 P.G.N. 33868, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CALDAIA A TUBI DI FUMO (2.060 kW, a metano)

EMISSIONE E2 – CALDAIA A TUBI DI FUMO (2.060 kW, a metano)

Medi impianti di combustione esistenti, non dotati di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni E1 e E2**, che si configurano come **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ossia **entro il 01/01/2028**.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 e E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere **allegati e puntati** i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
5. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

6. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo

soportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.